

COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 77 del Reg.

Del 14.12.2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE

OGGETTO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO AUTO SPURGO DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO CON IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG : ZDC1C83501
---------	---



COMUNE DI SINAGRA

Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE -
UFFICIO PATRIMONIO**

N. 77 del 14.12.2016

N. 310 Del 14.12.2016 Registro Generale

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO AUTO SPURGO DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO CON IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG : ZDC1C83501

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO CHE :

- > necessita farsi luogo con somma urgenza ad un intervento di lavaggio ed espurgo delle linee fognarie del Centro e della Borgata Martini;
- > per lo scopo si rende necessario acquisire il servizio di nolo auto spurgo per un numero di ore stimate pari a ore 10 e per una spesa di euro 900,00 oltre IVA al 22% in totale euro 1.098,00 (h10 €/h 90,00 + IVA);
- > necessita, pertanto, farsi luogo al relativo affidamento del servizio di nolo auto espurgo di che trattasi;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
 - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- la Delibera n.1097 del 26/10/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Linee guida n. 4 recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione gestione degli elenchi di operatori economici”

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

VISTI:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della

stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

- considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”*;

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di ricorso ad una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

VISTO l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”* e rilevato quanto segue in merito:

- a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell’articolo 25 della legge 448/1999 sono:
 - 01 amministrazioni statali, centrali e periferiche;
 - 02 istituti e scuole di ogni ordine e grado;
 - 03 istituzioni educative ed universitarie;
 - 04 enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
 - 05 agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
- b) gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;
- c) infatti, l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”*;

d) pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

01 tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

I in applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

II in applicazione dell’attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;

III in applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:

- energia elettrica,
- gas,
- carburanti rete e carburanti extra-rete,
- combustibili per riscaldamento,
- telefonia fissa e telefonia mobile;

e) dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente lettera d), punto 01, punti I,II e III; di questo elenco.

f) l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”*;

RILEVATO nuovamente che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 e alle Linee guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con Delibera n.1097 del 26/10/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto, tra l’altro di importo inferiore a euro 1.000,00;

STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è

possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

VISTO che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune/Provincia ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati sulla base dell'indagine di mercato, come da relazione del responsabile del procedimento n. 13278 in data 02/12/2016;

b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto colma il fabbisogno di procedere alla **pulizia straordinaria di reti fognarie per prevenire rischi igienico sanitari**, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'utenza;

c) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;

d) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs 33/2013, nonché dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016;

e) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

f) il principio della pubblicità viene garantito perché ci si avvale dell'Albo fornitori telematico presente su ASMCOMM istituito a seguito di pubblicazione in G.U.U.E. giusta trasmissione in data 21/09/2015;

CONSIDERATO, quindi, che la ragione per la quale si affida la prestazione all'operatore economico consisterà nella circostanza che esso sarà selezionato a seguito del confronto della sua proposta economica, secondo le previsioni della richiesta di offerta;

STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

- In particolare, si rispettano i principi posti dall'articolo 30 anche nel caso di specie, nonostante si negozi direttamente con un solo operatore economico, possibilità di negoziazione diretta, tra l'altro, prevista dal codice in relazione all'importo dell'affidamento;
- perché ricorrono i presupposti per la procedura negoziata, in analogia a quanto prevede l'articolo 63 del d.lgs 50/2016;

RITENUTO, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio di minor prezzo utilizzato nel caso di specie ed ammissibile ai sensi dell'articolo 95, comma 4 – lettera b) trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, poiché trattasi nella fattispecie di affidamento inferiore a 1000 euro;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

VISTI altresì:

- Lo Statuto del Comune sulle funzioni dei dirigenti;
- Il Regolamento comunale sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;
- Il regolamento comunale di contabilità;
- Il vigente regolamento comunale;
- La deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 21/01/15 esecutiva a norma di legge, ad oggetto: "Adesione all'ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali";
- La deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 16/04/2016 di adesione all'accordo consortile di cui all'art. 33 del codice degli appalti tra gli Enti associati ASMEL;
- L'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4016 del 09/09/2015 che sospende l'efficacia della delibera ANAC n. 32 del 30 aprile 2015;
- L'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5042 del 04/11/2015, relativa al merito della conformità a legge del modello organizzativo oggetto di contestazione, che è stata rimessa all'esame approfondito nel merito e che la sospensione dell'efficacia del provvedimento ANAC ha avuto ad oggetto esclusivamente la sua incidenza sulle procedure di gara in corso e non anche sulla futura attività amministrativa di Asmel Consortile, che rimane regolata dal suddetto provvedimento nelle more della decisione nel merito della controversia;
- La sentenza definitiva del TAR Campania, n. 822 del 16 aprile 2015, che ha stabilito che l'attività della Centrale ASMEL si caratterizza come "Meramente strumentale", consistente nella messa a disposizione della Stazione appaltante della piattaforma digitale"; ne consegue che "la posizione di Amministrazione aggiudicatrice, responsabile della procedura di gara ed alla quale vengono imputati i relativi esiti, è inequivocabilmente assunta dal Comune";

VISTO il Bilancio di previsione per l'anno 2016 si prevede:

- Di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della prestazione effettuata, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'art. 307 del dpr 207/2010;
- Di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla lettera d'ordine, analogamente a quanto previsto dalle sia pur abolite previsioni degli articoli 303 e 304 del dpr 207/2007;
- Di considerare assorbito il certificato di ultimazione dei lavori, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo 309 del dpr 2007/2010, dall'ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo 307/2010;
- Di considerare assorbito dal medesimo ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione anche l'attestazione di regolare esecuzione, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'art. 325 del dpr 207/2010;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito ANAC) a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

VISTO il D.Lgvo 267/2000;
VISTA la Determinazione del Sindaco n.1 del 04/01/2016;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il DPRS N. 13/2012;
VISTA circolare prot. n. 86313/DRT del 04/05/2016;
VISTO il comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 11/05/2016;

DETERMINA

- 1) - **Di** procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del Servizio di nolo auto spurgo, per l'esecuzione di un intervento straordinario di lavaggio ed espurgo delle reti fognarie del Centro e della borgata Martini, per un numero di ore stimato pari a 10/00 (dieci) e quindi per l'importo di euro 900(10x€.90), oltre IVA, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "D.Lgvo 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a)", in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;
- 2) - **Che** per l'individuazione del fornitore si farà ricorso all'elenco fornitori di ASMEL Consortile – Categoria 900000000-7 Servizi fognari;
- 3)- **Di** approvare, per lo scopo, l'allegato schema di lettera di richiesta disponibilità all'affidamento diretto, da inviare ad operatore che, come sopra, sarà individuato;
- 4)-**Di dare atto**, che con successivo provvedimento, saranno assunte le ulteriori determinazioni al riuardo;
- 5) -**Alla spesa** di € 1.098,00, si farà fronte mediante utilizzo dell'impegno assunto con propria determinazione 11/2016 e mediante parziale utilizzo dell'impegno assunto con la propria determinazione n. 75/2016;
- 6) – **Di dare atto** che il mancato affidamento del servizio in oggetto, espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia igienico-sanitaria, con conseguenti responsabilità anche di natura penale;
- 7)- **Di dare atto** che il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento;
- 8)- **Di dare atto** ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi;
- 9)- **Di dare atto** altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG:" ZDC1C83501;
- 10)-**Di dare atto** ancora che la presente sarà pubblicata:
 - Per 15 gg. Consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente;
 - Nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015);
- 11)- **Di trasmettere** copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.

**Il Funzionario Responsabile
dell'Area Patrimonio e Manutenzione
Attributario di Funzioni Dirigenziali
F.to P.E. Sirna Calogero**

COMUNE DI SINAGRA

Prov. di Messina

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: Si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

Lì, 14.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GIUSEPPE FAZIO

COMUNE DI SINAGRA

Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'Addetto alle pubblicazioni,

A T T E S T A

Che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi

dal 14.12.2016 al 29.12.2016

Dalla Residenza Comunale, lì , 14.12.2016

L'Addetto alle pubblicazioni
F.to Salvatore Giaimo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE